

Sentenza n. 150/2017 pubbl. il 19/01/2017

RG n. 20000110/2006

Repert. n. 300/2017 del 19/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE

N° 150/2017 SENT.
N° 20000110/2006 R.G.
N° 300 REP

in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 20000110/2006,

TRA

COMUNICAZIONI E SERVIZI S.R.L.

clettivamente domiciliata in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Valenti e Roberta Frisulli, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

in proprio ed in qualità di titolare della Nerò Comunicazione di Mastrogiovanni Maria Luisa, clettivamente domiciliata in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Talò, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto Fusco per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e della comparsa di nuovo difensore depositata il 25.3.2009;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.6.2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 25.1.2006, **Pagliaro Paolo** in proprio e quale legale rappresentante di **Tele Rama s.r.l., Radio Rama s.r.l. e Comunicazione e Servizi s.r.l.**, in persona del 'legale rappresentante p.t., convenivano in giudizio **Mastrogiovanni Maria Luisa e Nerò Comunicazione di Mastrogiovanni Maria Luisa**, per ottenere, previo accertamento del contenuto diffamatorio dell'articolo apparso sulla rivista "Il Tacco d'Italia" del 1 dicembre 2005, intitolato "Pagliaro. L'impero virtuale", la condanna delle convenute, in solido, al pagamento in favore di **Pagliaro Paolo** della somma di € 200.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed in favore delle società attrici di ulteriori € 60.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, oltre alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 9 della legge sulla stampa, con vittoria delle spese di causa.

Mastrogiovanni Maria Luisa, quale direttrice responsabile del mensile "Il Tacco d'Italia" nonché autrice dell'articolo "Pagliaro: l'impero virtuale" pubblicato sull'omonima rivista nel mese di dicembre dell'anno 2005, nonché quale titolare dell'impresa editrice **Nerò Comunicazione di Mastrogiovanni Maria Luisa** si costituiva in giudizio sollevando delle eccezioni preliminari inerenti il difetto di legittimazione attiva delle parti e nel merito contestando la fondatezza delle domande attoree, concludendo per il rigetto delle stesse, oltre che spiegando domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 260.000,00 -di cui 100.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed € 160.000,00 per danni all'immagine e alla salute causati dalla presente domanda giudiziaria, infine insistendo per la rifusione delle spese di lite.

Nelle more del presente giudizio **Pagliaro Paolo** si costituiva parte civile nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 9468/2005 - n. 35/09 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Lecce, a carico della convenuta, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, relativamente agli stessi fatti di cui al presente giudizio.

Pertanto, previo deposito di note autorizzate delle parti sul punto, con ordinanza depositata il 13.4.2010 il precedente magistrato dichiarava l'estinzione della causa così come proposta da **Pagliaro Paolo** in proprio e quale legale rappresentante delle società **Tele Rama s.r.l. e Radio Rama s.r.l.**, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti dei questi attori e disponeva la prosecuzione del giudizio relativamente alla sola azione di risarcimento proposta dalla **Comunicazione e Servizi s.r.l.** in danno di parte convenuta, oltre che delle corrispondenti domanda riconvenzionale.

Esaurita, quindi, l'istruttoria orale, la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 7.6.2016 e quindi è stata trattenuta in



decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


La domanda attorea e quella riconvenzionale sono infondate e vanno rigettate, per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente si deve rilevare come a seguito del provvedimento del 13.4.2010 l'oggetto del presente giudizio risarcitorio, proseguito in sede civile, sia stato notevolmente ridimensionato, con riferimento alla sola richiesta risarcitoria formulata dalla Comunicazione e Servizi s.r.l. ed alla corrispondente domanda riconvenzionale.

Al riguardo si deve osservare come da un attento esame dell'atto introduttivo del giudizio, sebbene lo stesso non contenga espliciti riferimenti alla Comunicazione e Servizi s.r.l., se non nell'intestazione e nelle conclusioni, è possibile desumere come le condotte in tesi diffamatorie che la convenuta Mastrogiovanni Maria Luisa avrebbe posto in essere con l'articolo apparso sulla rivista "Il Tacco d'Italia" del 1 dicembre 2005, intitolato "Pagliaro. L'impero virtuale", sono riconducibili a:

- 1) l'aver affermato "RTS è CLANDESTINA" (atto di citazione pag. 2 secondo capoverso);
- 2) l'aver riferito (atto di citazione pag. 3 primo capoverso) "Preordinate imprecisioni ovvero falsitàanche nella parte riferita alle figure professionali dei direttori Vemaleone, definiti sarcasticamente irresponsabili." (ogni riferimento alla giornalista di TELERAMA, signora Della Monaca, deve ritenersi espunto dal presente giudizio, per effetto della improcedibilità di ogni domanda proposta da TELERAMA S.r.l. dichiarata con il citato provvedimento del 13.4.2010);
- 3) l'aver riferito (atto di citazione pag. 4 secondo capoverso) "Nel paragrafo dedicato ad RTS, altra emittente riconducibile professionalmente al Pagliaro che l'emittente si vede ma non c'è.";
- 4) l'aver affermato nei suoi articoli che la RTS nel novembre 2005 (all'epoca della inchiesta) aveva sede in Lecce alla Via Maruggi, in locali che presentavano irregolarità edilizie.


Ebbene, al riguardo si deve considerare che, da un attento esame della documentazione versata in atti dalle parti è emersa la corrispondenza a verità delle due questioni principali, inerenti la circostanza che, al tempo in cui è stato divulgato l'articolo pubblicato il 1.12.2005, la testata giornalistica RTS e conseguentemente anche il suo direttore non fossero iscritti nel Registro della Stampa tenuto presso il Tribunale di Lecce, atteso che solo in data 4.1.2006, dunque dopo la pubblicazione dell'articolo oggetto del presente giudizio, è stata depositata presso la Presidenza del Tribunale di Lecce da Pezzuto Massimo, in qualità di editore (rappresentante legale della Comunicazione e servizi s.r.l.) e Persano Massimo, in qualità di direttore responsabile della testata



giornalistica "Telegiornale Salento RTS", la comunicazione (allegato n. 45 del fascicolo di parte convenuta) con cui gli stessi, facendo riferimento alla precedente registrazione del 30.7.1998, n. 686 in cui figuravano, nella qualità rispettivamente di editore (Massimo Pezzuto) e di direttore responsabile (Massimo Persano) della testata giornalistica STUDIO 10 NEWS TGS, hanno chiesto la variazione della denominazione della testata giornalistica in RTS, con l'indicazione del suo direttore responsabile. Pertanto si deve rilevare come effettivamente alla data del 1.12.2005 la testata giornalistica RTS non risultasse ancora formalmente iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale di Lecce e conseguentemente a tale data non era stato comunicato alla Presidenza del Tribunale di Lecce neppure chi fosse il suo direttore responsabile.

Sotto altro profilo, poi, si deve rilevare come la specifica posizione del giornalista Giuseppe Vernaleone nell'ambito della testata giornalistica e del telegiornale RTS non appaia rilevante ai fini della presente domanda risarcitoria proposta esclusivamente dalla Comunicazione e servizi s.r.l., atteso che la stessa non si può estendere fino ad includere eventuali lesioni di immagine che possano aver subito singoli soggetti comunque coinvolti nell'articolo, quale appunto il Vernaleone. Per completezza di analisi, poi, occorre osservare che nell'articolo pubblicato il 15.1.2006, nuovamente intitolato "RTS è CLANDESTINA", non è stata data una nuova notizia, ma semplicemente è stato riportato un parere reso da un terzo (Prof. Franco Abruzzo) rispetto alla notizia pubblicata sul numero precedente, di dicembre del 2005, al fine di confermare la correttezza della qualificazione precedentemente adottata con riferimento alla circostanza che la testata giornalistica RTS avesse operato senza risultare formalmente iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale di Lecce.

Per quanto concerne, infine, l'ulteriore notizia riferita nell'articolo del 1.12.2005, alla cui stregua la RTS nel novembre 2005 (all'epoca dell'inchiesta) aveva sede in Lecce alla Via Marugi, in locali che presentavano irregolarità edilizie si deve osservare che da un lato la verità del dato storico riportato dalla Mastrogiovanni è stata confermata dallo stesso rappresentante legale della Comunicazione e servizi s.r.l., Paolo Pagliaro, che, all'udienza del 12.2.2013, in sede di interrogatorio formale ha riferito: "posso dire che l'emittente televisiva (RTS) trasmetteva dai locali di Via Marugi. Preciso che il rapporto di locazione è finito per cessata locazione nel gennaio 2006. Mi correggo, volevo dire emittente radiofonica", mentre, d'altro canto, la giornalista odierna convenuta si è sostanzialmente limitata in modo alquanto preciso e circostanziato a riferire i dati evincibili da atti pubblici, cui ha fatto pure espresso riferimento, quali il verbale di sopralluogo edilizio del giorno 11.10.2005, redatto dal Nucleo di Vigilanza Edilizia Sez. di P.G. Settore Urbanistico della città di Lecce (allegato n. 22 del fascicolo di parte convenuta) nel quale si



accertava che a tale data, la RTS aveva la sede legale in Lecce alla Via Marugi, ove si trovavano gli uffici di redazione della RTS e radiofonici, e con il quale erano state contestate delle irregolarità edilizie, ed il provvedimento del 21.11.2005 del dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, che aveva conseguentemente annullato in autotutela la nota priva di data autenticata il 31.7.1992 in virtù della quale era stata esercitata l'attività radiotelevisiva in quei locali.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, si deve escludere qualunque carattere diffamatorio delle notizie riferite da Mastrogiovanni Maria Luisa nell'articolo apparso sulla rivista "Il Tacco d'Italia" del 1 dicembre 2005, intitolato "Pagliaro. L'impero virtuale", con specifico riferimento ai profili inerenti la Comunicazione e servizi s.r.l., di cui Pagliaro Paolo all'epoca era socio unico.

Per quanto concerne, poi, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, si deve rilevare come la stessa non possa parimenti trovare accoglimento, neppure sotto il profilo del richiamo alla lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., atteso che con la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio parte attrice, con specifico riferimento alla sola Comunicazione e servizi s.r.l., non ha posto in essere alcuna condotta processuale idonea a configurare una responsabilità aggravata da c.d. "lite temeraria", avendo solo prospettato una propria tesi difensiva, anche se poi rivelatasi infondata, senza aggravare o ritardare con malafede o colpa grave il presente procedimento, così limitandosi ad esercitare il proprio legittimo diritto di difesa.


Per quanto riguarda, poi, le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale, alla luce della soccombenza reciproca, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Lecce, 13 gennaio 2017


IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
DON. FABRIZIO PETRELLI

IL GIUDICE
Dot. Antonino Ierimonti

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
CANCELLERIA
13 GENNAIO 2017
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
DON. FABRIZIO PETRELLI

Avv. Roberto Fusco

Da: tribunale.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 11:56
A: fusco.roberto@coabrindisi.legalmail.it
Oggetto: Lecce - Tribunale di Lecce Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00170.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; attoACQ.pdf.zip

Lecce - Tribunale di Lecce.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 20000110/2006
Giudice: IERIMONTI ANTONINO
Attore principale: PAGLIARO PAOLO
Conv. principale: MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

Si da' atto che in data 19/01/2017 alle ore 11:56 il cancelliere ANTONAZZO ORONZO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltramento all'indirizzo di posta elettronica fusco.roberto@coabrindisi.legalmail.it della parte ROBERTO FUSCO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 19/01/2017
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 150/2017 (ESITO N/A)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/01/2017 11:56 Registrato da ANTONAZZO ORONZO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012